

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 - 2021
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Battifollo
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma associata; Unione Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana (Statistico, trasporto scolastico, trasporto pubblico locale, polizia municipale e amministrativa locale.

Tutti gli altri servizi vengono gestiti in forma diretta

Servizi affidati a organismi partecipati

nessuno

Servizi affidati ad altri soggetti

nessuno

L'Ente non detiene partecipazioni:

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Servizio raccolta e smaltimento RSU e differenziata gestito tramite Consorzio A.C.E.M.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione¹, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli enti locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata. Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare, ha fatto sì che il quadro normativo di riferimento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni. L'ultima modifica a questo sistema si è avuta con l'introduzione dell'imposta unica comunale (IUC), i cui presupposti impositivi sono: il possesso di immobili, l'erogazione e fruizione di servizi comunali.

IUC: IMU E TASI

IUC – IMU

<i>Fattispecie</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Aliquota generale	0,86
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

<i>Fattispecie imponibile</i>	<i>Aliquota proprietà</i>	<i>inquilini</i>
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	0
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0
Fabbricati rurali strumentali	0	0

IMU: l'art.13, comma 1, del D.L. 06/12/2011, n.201, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria. Tale imposta, come l'ICI che ha sostituito, ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2 del D.lgs.504/92, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

I successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, stabiliscono, rispettivamente:

Comma 6: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”.*

Comma 7: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”.*

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 maggiorati di 50 euro per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni. Il complesso delle detrazioni spettanti deve essere rapportato al periodo dell'anno per la quale l'abitazione risulta destinata ad abitazione principale.

L'art.1, comma 380, lettera a) della Legge 24.12.2012, n.228, ha soppresso, con decorrenza dall'anno 2013, la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi da abitazioni principali e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%.

L'art.13, del D.L. 31.08.2013, n.201, ha inoltre disposto l'abolizione dell'IMU su prime abitazioni e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Alla luce di quanto sopra esposto, il gettito IMU lordo del comune di Sale delle Langhe, deriva dall'intero importo versato dai contribuenti sui soli immobili adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze e su tutti gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, ad eccezione della quota di IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ancora di spettanza dello Stato, ad aliquote stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 09.07.2014 (confermate in sede di approvazione bilancio di previsione 2017), fissate nello 0,4% per abitazione principale (con detrazioni invariate rispetto a quelle previste per legge) e nello 0,86% per tutte le altre tipologie di immobili.

Dal conseguente gettito lordo complessivo, lo Stato trattiene una quota pari a circa il 22,43% (38,23% per l'anno 2015, 38,76% per l'anno 2014) a titolo di quota destinata ad alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Alla luce di quanto sopra illustrato e ad aliquote invariate per l'anno 2018, il conseguente gettito IMU complessivo dell'Ente può essere stimato in € 38.800,00 .

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): L'art.1, co.639, della legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge 27.12.2013, n.147), ha disposto l'istituzione della IUC, che si compone di IMU, TASI e TARI. Per quanto concerne la TASI, il relativo presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*. 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'*articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, od aumentarla fino all'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata per l'anno 2013 e confermata per il 2014 e per il 2015 al 10,6 per mille.

Il gettito stimato ad aliquota base (1 per mille) viene detratto dal fondo di solidarietà comunale spettante all'Ente ed ha comportato, per questo Comune, una riduzione di € 2.959,36 per l'anno 2015. Pur a fronte di tale riduzione, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, sin dall'introduzione della TASI, non andare a gravare le prime abitazioni dei cittadini di imposte sostitutive all'IMU abolita e ricorrere, piuttosto, ad altre manovre tributarie, quali l'aumento dell'aliquota IMU sugli altri immobili e l'aumento dell'addizionale comunale Irpef.

Ancora una volta, tuttavia, la scelta di non scaricare sui contribuenti gli oneri della politica restrittiva attuata dallo Stato, si è tradotta in una penalizzazione a danno dei comuni più virtuosi.

Tali comuni, infatti, a seguito dell'abolizione della TASI sulle abitazioni principali, disposta dall'art.1, comma 14, della Legge 28.12.2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), si vedono privati, in caso di necessità, della possibilità di ricorrere a un importante strumento di tassazione locale, a fronte, per altro, di un ristoro soltanto parziale del mancato gettito da TASI ad aliquota di base (1 per mille) riconosciuto a detti comuni ad integrazione delle risorse complessive attribuitegli a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n.360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art.1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D.Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, l'Amministrazione è stata costretta a stabilire fin dal 2007 (delibera Consiglio comunale n. 3 del 13/02/2007) la suddetta aliquota nella misura dello 0,8% e confermata per gli anni successivi.

Sulla base di detta aliquota e delle proiezioni più conservative ricavate dal portale del federalismo

fiscale, il gettito 2019 è stato stimato in sede di previsione in € 20.000,00. Per gli anni 2020 e 2021 è stato stanziato a livello di previsione l'importo di euro 20.000,00.

Tuttavia, come si è visto sopra, la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Battifollo, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni. Viene assoggettata a tassazione ogni forma pubblicitaria, rientrante nella predetta tipologia, attivata sul territorio. L'art.10, comma 1, della Legge 28.12.2001, n.448 (finanziaria 2002), ha previsto la soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. L'entrata in vigore di tale norma ha comportato, con decorrenza dall'anno 2002, un minor gettito a tale voce da iscrivere al titolo I dell'entrata, compensato da un pari maggior importo nei trasferimenti correnti dello Stato, di cui al titolo II. Anche tale maggiore importo è stato fiscalizzato, con decorrenza dall'anno 2011, nell'ambito del fondo sperimentale di riequilibrio, oggi fondo di solidarietà comunale.

La sua scarsa rilevanza nell'ambito delle entrate comunali, dipende dall'esiguo numero di attività commerciali ed industriali insediate sul territorio. L'iscrizione a bilancio delle relative poste è rapportata agli effettivi strumenti pubblicitari di cui tali attività si avvalgono. Per l'anno 2017, così come già ininterrottamente dal 2002, la minore entrata derivante dalle disposizioni di cui all'art.10 della legge 448/2001 (soppressione dell'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati), trova analogo compensazione in un maggior trasferimento erariale (spettanza fiscalizzata nel fondo sperimentale di riequilibrio, che costituirà la base di riferimento su cui saranno disposte le ripartizioni compensative del Fondo di solidarietà comunale).

RISCOSSIONE COATTIVA

In riferimento alla riscossione coattiva, occorre rilevare come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento 5 novembre 2015, n.2, abbia disposto la cancellazione di G.E.C. S.p.A. in liquidazione dall'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito dall'art.53 del D.Lgs.446/1997.

Pertanto, il Comune di Battifollo avendo provveduto ad affidare alla Società G.E.C. S.p.a. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra-tributaria dell'Ente, si trova attualmente privo di un concessionario della riscossione.

Esperate le procedure necessarie ad acquisire tutta la documentazione relativa alle partite pendenti dalla G.E.C. S.p.A. in liquidazione, occorrerà dunque procedere con urgenza all'individuazione di una nuova società abilitata cui affidare la riscossione coattiva.

Al fine di non rimanere troppo a lungo privi di un servizio di tale rilevanza e nell'attesa di poter aderire a una procedura di gara esperita da una cordata di comuni per l'affidamento a concessionario abilitato della riscossione coattiva delle entrate tributarie, stante l'oggettiva impossibilità di questo Ente di provvedervi autonomamente, si è provveduto alla richiesta di preventivo alla ditta M.T. di Sant'Arcangelo di Romagna ; al momento della redazione della presente relazione non si è ancora perfezionato l'affidamento.

L'attività di recupero dell'evasione tributaria, invece, verrà gestita dalla ditta Demetra di Imperia. In particolare, l'attività di accertamento e liquidazione ha consentito di recuperare esigue somme di denaro.

Ad oggi non si intravedono che residuali margini di manovra nell'ambito della politica di recupero dell'evasione tributaria e, pertanto, dall'ordinaria attività di accertamento e liquidazione delle imposte non dovrebbero scaturire che esigui importi in entrata.

In considerazione di ciò, non è stato previsto stanziamento previsto a titolo di evasione tributaria.

TARSU-TARES-TARI

TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), introdotto dall'art.14, co.1, del D.L. 06.12.2011, n.201, a decorrere dal 1° gennaio 2013 in sostituzione della TARSU, è stato a sua volta sostituito dalla TARI, istituita con decorrenza 01.01.2015 quale componente della IUC (imposta unica comunale).

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): L'art.1, co.639, della legge di stabilità per l'anno 2014 (Legge 27.12.2013, n.147), dispone l'istituzione della IUC, che si compone di IMU, TASI e TARI. I successivi comma 641 e 642, stabiliscono, rispettivamente, che: co. 641: *il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;* co.642: *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

L'introduzione della TARES con decorrenza dal 01.01.2013 e della TARI come sopra illustrata, ha comportato l'esigenza di adeguare il gettito complessivo del tributo al livello dell'integrale copertura dei costi correlati al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con un sensibile aggravio a carico dei contribuenti. In considerazione della necessità di copertura totale dei costi complessivi del servizio, il gettito previsto a titolo di TARI, viene calibrato sulla base dei costi complessivi inseriti nel piano economico finanziario, così come puntualmente definiti nelle linee guida diffuse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la redazione dello stesso e per l'elaborazione delle tariffe.

Sulla base di quanto sopra illustrato, si evidenzia come, non essendo più possibile agire sul contenimento della tariffa, che deve coprire interamente i costi del servizio, si renderà necessario ed improcrastinabile, al fine di scongiurare ulteriori inasprimenti del tributo per gli anni futuri, promuovere una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutta la popolazione, volta all'obiettivo di una consistente riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti.

Sul fronte del recupero dell'evasione della tassa/tributo, a seguito dell'attività di accertamento e

liquidazione TARSU intrapresa nel corso dell' anno 2017, al momento non si intravedono nel breve periodo, che ulteriori esigui margini di manovra.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Il cui presupposto discende direttamente da disposizioni normative (D.Lgs.15/11/1993, n.57).

Il gettito, di scarsa entità, rivela un andamento costante nel corso degli anni. Anche le innovazioni normative introdotte dall'art.1, comma 480, della Legge Finanziaria 2005 al D.Lgs.507/93, non hanno comportato che scarsi scostamenti rispetto all'esiguo gettito consolidato.

Il gettito previsto di euro 50,00 annui per il triennio 2019-2021, è rapportato alle prestazioni che verranno presuntivamente richieste a tale titolo, sulla base delle risultanze degli anni precedenti

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA'

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: Il Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, per una durata di 3 anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dalla L.42/2009, è stato soppresso dall'art.1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n.228, che ha contestualmente disposto l'istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della riserva allo Stato della quota IMU, come precedentemente stabilito dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, risultava costituito da un importo pari al 30% del fondo in base al numero dei residenti al 31/12/2009 e da un importo destinato a garantire lo stesso livello di trasferimenti statali oggetto di fiscalizzazione, attualizzati all'anno 2011, andando ad assorbire, di fatto, tutte le voci che in precedenza costituivano il complesso dei trasferimenti erariali (spettanze fiscalizzate), ad eccezione di poche voci residuali, non fiscalizzate, quali il fondo sviluppo investimenti, i trasferimenti compensativi addizionale comunale IRPEF, l'incremento del contributo per i comuni inferiori ai 3000 abitanti ai sensi art.1, co.703, L.296/06. Ai sensi dell'art.13 del D.L.201/2011, nel fondo sperimentale di riequilibrio è ulteriormente confluito l'importo assegnato ai singoli comuni a titolo di compartecipazione IVA.

Il nuovo Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, è stato alimentato dall'IMU di spettanza dei comuni e ripartito in compensazione dei minori importi derivanti a titolo di IMU ai comuni penalizzati, rispetto a quanto in precedenza attribuito a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle riduzioni disposte dall'art.13, co.11, del DL 201/2011. Il medesimo Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2014, viene alimentato dall'IMU e dalla TASI ad aliquota standard, con analoghi meccanismi di compensazione per i Comuni penalizzati e ridotto degli ulteriori tagli disposti dalla normativa statale. Il medesimo Fondo di solidarietà comunale, con decorrenza dall'anno 2014, viene alimentato dall'IMU e dalla TASI ad aliquota standard, con analoghi meccanismi di compensazione per i Comuni penalizzati e ridotto degli ulteriori tagli disposti dalla normativa statale.

- FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE: l'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012, n.228, ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai comuni è stato attribuito nell'anno 2013 l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota di IMU precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art.16, co.6, del DL 95/2012 ("spendine review") e s.m.i., che per questo comune si sono tradotte in un taglio, per l'anno 2013, di € 5,073,39, parzialmente compensato dalla restituzione del taglio operato nel 2012 per € 934,77. Questo importo, per l'anno 2015, deve essere ancora ridotto degli ulteriori tagli disposti:

- dall'art.47, comma 8, del D.L.66/2014, che prevede una riduzione del FSC di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per i risparmi connessi alle misure di cui all'art.8 (riduzione della spesa per beni e servizi), all'art.14 (riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

- dall'art.1, comma 435, della Legge 23.12.2014, n.190 (Legge di stabilità 2015), che prevede una riduzione nella dotazione del fondo di stabilità di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

I tagli di cui sopra, si concretizzano per questo Comune in circa 13.000,00 euro di minori attribuzioni da Fondo di solidarietà comunale 2015, rispetto al 2014. I dati ministeriali pubblicati sul sito della Finanza Locale alla data del 16.04.2015, infatti, determinano il FSC 2015 per questo Comune in € 78.948,00.

Alla luce dei dati ufficiali recentemente pubblicati sul sito della finanza locale, il Fondo di Solidarietà Comunale 2018 è attestato per questo Comune su un importo complessivo di circa € 70.173,00.

Fondo di Solidarietà Comunale 2018 - Alimentazione e riparto



Ente selezionato: BATTIFOLLO (CN)

Tipo Ente: COMUNE Codice Ente: 1010270150

(gli importi sono espressi in Euro)

Popolazione 2016 : 217

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2018		C) QUOTE RIPARTO DI 3.767,450 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016,)	
A1	Quota 2018 per alimentare il F.S.C. 2018, come da DPCM in corso di registrazione	10.141,58	C1 RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale 385,00
B) QUOTE DEL RIPARTO DI EURO 1.885.643.345,70 (legge 232/2016, art.1, comma 449, lettera c)			C2 RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati) 0,00
B1=B8 del 2017	F.S.C. 2017 calcolato su risorse storiche	74.096,59	C3 RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni 0,00
B2	Integrazione 2018 per aggiornamento agevolazione terremotati Legge 190/2014, art. 1, c. 436 bis	61,14	C4 Contributo per gettito riscosso 2015 TASI ab. princ. "gettito stimato TASI ab. princ. 1 per mille" - art.1, co. 449, lettera b), L. 232/2016 2.959,36
B3			C5 Quota F.S.C. 2018 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4) 3.344,36
B4			
B5			
B6	Rettifica fondo per correzioni puntuali definite al punto B5	-7,87	D1 F.S.C. 2018 al lordo di accantonamento per eventuali correzioni (B14 + C5) 70.287,82

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019 - 2021

B7	Quota F.S.C. 2018 (B1+B2+B3+B4 +B5+B6)	74.149,86	D2	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2018	114,76
B8	55% del valore di B7 per i comuni delle 15 R.S.O - art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016.	40.782,43	D3	F.S.C. 2018 definitivo (D1 - D2)	70.173,06
B9	45% di B8 per alimentare il riparto perequativo- art. 1, co. 449, lett. C) L. 232/2016.	33.367,44	E1	Riduzione per di mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010) In corso di quantificazione	
B10	Riparto perequativo in base a Fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2018.	25.863,27			
B11	QUOTA F.S.C. 2018 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B8 + B10)	66.645,69			
B12	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00			
B13	Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	297,76			
B14	Quota FSC 2018 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione deicorrettii (B11 + B12+B13)	66.943,46			

Dati elaborati sulla base del D.P.C.M. in corso di registrazione

In assenza di dati diversi, lo stanziamento per gli anni 2019-2021, è stato mantenuto allo stesso Importo.

RESPONSABILI

Date le ridotte dimensioni dell'Ente, il responsabile di tutte le entrate tributarie sopra indicate,

Comune di Battifollo

Pag. 13 di 32

(D.U.P.S. Siscom)

coincide con la figura del responsabile del servizio finanziario.

Nella stesura della manovra di Bilancio 2019 vengono riconfermate le aliquote e le tariffe già deliberate per l'esercizio 2018. Qualora la legge di bilancio preveda lo sblocco dei tributi per il triennio 2019/2021 al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, si valuterà l'opportunità di applicare eventuali aumenti alle aliquote in vigore.

Canone locazione immobili di proprietà comunale: per la locazione dell'ufficio postale (euro 2.103,00 annui) , il terreno di posa della microcella Tim (euro 3.510,00 annui) ed il canone per la concessione del campeggio (euro 1.500,00 annui) che non proseguirà in quanto è stato presentato il recesso dal contratto a partire dal 1/2/2019 .

Servizio idrico integrato:

Dal 1999 è stata applicata la tariffa per la depurazione delle acque stabilito per legge nella misura di 0,258 euro, il mc di acqua consumato e di 0,087 per il servizio di fognatura, destinati principalmente alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD PP per dotare il Comune di una rete adeguata di fognatura e depurazione. A partire dal 1.1.2007 il Comune è diventato gestore del Servizio Idrico integrato e il canone annuo fisso è stato adeguato con delibera della Giunta comunale n- 30 del 08/07/2013, in base alla deliberazione dell'A.T.O. n.3 del 28 dicembre 2006 in €. 24,00 per tutti gli utenti e si è provveduto all'adeguamento dell'articolazione per fasce tariffarie del servizio idrico integrato in base alla deliberazione A.T.O. n. 3 del 28.12.2006. Questo adeguamento ha comportato un aumento delle tariffe e quindi un incremento totale dell'introito.

Il servizio IDRICO INTEGRATO è coperto dai proventi del ruolo per circa il 60%

Non ci sono servizi a domanda individuale:

Occorre qui sottolineare come l'Amministrazione abbia sempre perseguito l'obiettivo di agire più sulla leva del contenimento del volume complessivo delle spese correnti che su quella della pressione fiscale a livello locale.

Al fine di limitare il più possibile l'aggravio sui contribuenti, infatti, le aliquote dei tributi sono sempre state mantenute al minimo livello indispensabile al mantenimento delle necessarie condizioni di efficienza dell'organizzazione comunale.

Tale comportamento virtuoso, tuttavia, rischia di tradursi in un'ennesima penalizzazione per gli Enti che lo abbiano perseguito e attuato.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
--

Non si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie , oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede ricorso all'indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Battifollo dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Battifollo dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni, risultano finanziate in parte da specifici contributi disposti da parte di organismi centrali o decentrati.

Tra questi rientrano:

1 – Servizio istituzionali e generali;

- il contributo regionale ai sensi della L.R.18/84 su rate ammortamento mutuo per rifacimento muro cimitero inserite nella missione 50 –debito pubblico, programma 1 – quote interessi ammortamento mutui.

Infine, una parte delle spese per i programmi inseriti nelle missioni, risulta finanziata dai proventi da tariffe o canoni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata su GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stata resa obbligatoria dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40mila euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018.

424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita

dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

L'articolo 21 del Nuovo Codice, lo ricordiamo, è quello che fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che *“Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.”*

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”*

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell'insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l'anno 2019 sia per l'anno 2020 e che questo Ente per il prossimo biennio 2019/2020 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura di acquisto e, pertanto, dell'insussistenza per questo Ente dell'obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all'art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2019 – 2020, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, **risulta negativo** ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area;

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

FABBISOGNO PERSONALE 2019/2020 E NORMATIVA VIGENTE.

Il 2018 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui si applica la disciplina temporanea in materia di limiti al turn over, introdotta, per il triennio 2016-2018, dalla legge di bilancio 2016 (art. 1, comma 228, L. n. 208/2015). Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014: ciò determinerà il superamento delle limitazioni al turn over e a decorrere dal prossimo anno, per tutti gli Enti locali, sarà possibile avere capacità assunzionali pari al 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Sono stati adottati, inoltre, due provvedimenti ministeriali in attuazione del D.Lgs. n. 75/2017, relativi alla predisposizione dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni e allo svolgimento di procedure concorsuali.

1. Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per la funzione pubblica il 9 maggio 2017, ed entreranno in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le linee di indirizzo sono state oggetto di intesa in Conferenza unificata, in tale sede di confronto l'ANCI ha chiesto ed ottenuto l'introduzione di alcune previsioni specifiche per gli Enti locali che ne salvaguardano l'autonomia.

In particolare, le linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e altre norme specifiche vigenti.

La novità di maggior rilievo contenuta nel documento ministeriale è costituita dal superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa

potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali, come sintetizzate di seguito: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa.

Un altro aspetto di rilievo chiarito nelle linee di indirizzo riguarda i termini temporali di decorrenza delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 6 ("Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale"), del D.Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 75/2017.

Al riguardo l'art. 22, comma 1, del citato D.Lgs. n. 75/2017, ha previsto che: "Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di

cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”.

Alla data attuale le linee di indirizzo non risultano pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e tenendo ben presente il fatto che medio tempore Comuni e Città Metropolitane hanno proceduto all'approvazione dei piani delle assunzioni per l'anno 2018 in attuazione della normativa vigente, nel rispetto della disciplina ordinamentale e finanziaria in materia e in coerenza con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria, è evidente che gli atti adottati conserveranno, sulla base del principio *tempus regit actum*, la loro piena efficacia, anche successivamente all'entrata in vigore delle linee di indirizzo.

Infatti, le Linee di indirizzo che, opportunamente, hanno chiarito al paragrafo “2.3 Sanzioni” che: “sono fatti salvi, in ogni caso, i piani dei fabbisogni già adottati”.

Di conseguenza la decorrenza della sanzione prevista dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere intesa in continuità con la sanzione prevista dal previgente comma 6 dell'art. 6, ove già si prevedeva che “le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale...”.

La sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente; Per il nuovo piano di fabbisogno 2018/2019, come anticipato nel paragrafo precedente, viene superato il “tradizionale concetto di dotazione organica, inteso come contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017, la nuova dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale. Con riferimento alle Regioni e agli Enti locali le linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente. Per i Comuni, le Città metropolitane e le Unioni conservano quindi efficacia le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.: le disposizioni contenute nelle linee di indirizzo ministeriali non introducono un nuovo tetto di spesa

Il nuovo concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

-quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

-qualitativo : riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare. Il termine di dotazione organica, finora rappresentava il contenitore rigido da cui partire per definire il PTFP nonché per individuare gli assetti organizzativi delle Amministrazioni, contenitore che condizionava le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

Diventa lo strumento programmatico , modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

Ogni anno si potrà procedere alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale , in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 10 bis del D.L 95/2012 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà di volta in volta la dotazione di personale che l'Amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (ad esempio l'art. 119 comma 6 del D.Lgs 165/2001 che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del D.Lgs 267/2000);

Nel PTFP la dotazione organica va espressa , quindi, in termini finanziari, partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'Amministrazione , in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica , categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo, che in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20 comma 3 del D.Lgs 75/2017, non potrà essere superiore, per gli Enti locali , al limite di spesa consentito dalla legge.

Come già, comunque, avvenuto nei precedenti piani , questo Ente dovrà predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, e conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione. La futura programmazione, come ribadito, è avvenuto in passato, per questo Comune, deve tener conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il piano, infatti, deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso distinguendo per ogni anno, le risorse quantificate:

- Sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In Tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando o altro istituto analogo. Questo, perché si tratta di personale, in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'Amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente. La spesa del personale in part-time è da considerare in termini di percentuale di prestazione lavorativa solo se il tempo parziale deriva da assunzione. Nel caso in cui derivi da trasformazione del rapporto va indicata sia la spesa effettivamente sostenuta sia quella espandibile in relazione all'eventuale di un ritorno a tempo pieno;
- Sulla base dei possibili costi futuri da sostenere per il personale assegnato in mobilità temporanea presso altre amministrazioni (in uscita) per valutare gli effetti in caso di rientro;
- Con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile , nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.lgs 165/2001 nonché le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9 comma 28 , del D.L 78/2010 e dall'articolo 14 del D.L 66/2014. I Rapporti di lavoro flessibile vanno rappresentati in quanto incidono sulla spesa di personale pur non determinando riflessi definitivi sul PTFP;
- Con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14 comma 7 del D.L 95/2012;

- In ragione della facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa di personale ;
- Necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
- Connesse ad eventuali procedure di mobilità , nel rispetto del DPCM 20 dicembre 2014, anche con riferimento all'utilizzo della mobilità temporanea (acquisizione di personale in comando, fuori ruolo o analoghi istituti).

Il PTFP deve essere redatto senza maggiori oneri per la finanza pubblica e deve indicare la consistenza , in termini finanziari , della dotazione organica nonché il valore finanziario dei fabbisogni programmati che non possono superare i limiti di spesa personale previsti. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti definiti nel PTFP avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente , nonché , per gli altri istituti o rapporti, nei limiti di spesa di personale previsti e sopra richiamati , nonché dei relativi stanziamenti di bilancio.

In merito al rapporto di lavoro flessibile , occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.l 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di "adattamento" statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non

espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) - le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio "ubi lex voluit dixit" (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro - pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione - per gli enti virtuosi di modeste dimensioni - il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, "un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale" (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente

necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"

LA REVISIONE degli assetti organizzativi.

L'articolo 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001 richiama quale principio guida del PTFP, il principio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e quello dell'ottimale distribuzione delle risorse umane. Inoltre, l'articolo 6 comma 1 del succitato decreto legislativo, prevede che l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con atti formali previsti dai rispettivi ordinamenti, deve essere conforme al piano triennale dei fabbisogni, che significa che l'organizzazione non deve essere intesa come assetto dato e rigido e non revisionabile.

Infine occorre evidenziare che il Piano triennale dovrà dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'articolo 6 –bi del D.Lgs 165/2001 in caso di acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio esterno, al fine di dimostrare le conseguenti economie di gestione e per evidenziare le necessarie misure in materia di personale.

Si ricorda che il comma 2 del predetto articolo stabilisce che le Amministrazioni interessate da processi di esternalizzazione provvedono al congelamento dei posti ed a alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi

restando i processi riallocazione e di mobilità del personale; un'eventuale reinternalizzazione è condizionata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni nonché all'invarianza di oneri per la finanzia pubblica.

In attuazione del D.Lgs. n. 75/2017 il ministro per la Semplificazione e la PA ha emanato la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. Il provvedimento è stato oggetto di accordo in sede di Conferenza unificata, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018. L'obiettivo delle linee guida è assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni. Un punto qualificante della direttiva riguarda la centralizzazione delle procedure concorsuali attraverso lo strumento del concorso unico previsto dall'art. 4 del D.L. n. 101/2013.

Le linee guida ribadiscono che l'adesione da parte degli Enti locali alle procedure centralizzate è facoltativa.

Altri contenuti di rilievo delle linee guida riguardano, in sintesi:

- la più efficace finalizzazione dei requisiti di ammissione ai concorsi;
- la definizione di criteri ragionevoli di preselezione;
- l'omogeneità tra prove di esame e profili messi a concorso;
- l'ottimale composizione delle commissioni di concorso;
- la facoltà di limitare il numero degli idonei in graduatoria finale.
- lo sviluppo di un portale del reclutamento, senza obblighi di comunicazione aggiuntivi per gli Enti locali.

In merito alla normativa vigente in materia di assunzioni si rimanda agli allegati

- a) verifiche preliminari per procedere alle assunzioni.

- b) Capacità assunzionali per i Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti e assunzioni speciali.

- c) Mobilità – graduatorie di concorso e assunzione a personale determinato.

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE DEL COMUNE DI BATTIFOLLO 2019 /2021

Si dà atto che l'ultimo aggiornamento della programmazione del fabbisogno del personale risulta disposto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 14/12/2017 con cui si è proceduto , con esito negativo , alla ricognizione delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art.16 della Legge n. 183 del 12.11.2011;

Anche per il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, si procede alla ricognizione, con esito negativo, delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183 del 12.11.2011, stante il sostanziale permanere delle condizioni

rilevate ed attestate non solo di assenza di eccedenze, ma di carenza generalizzata e cronica di personale, condizioni che alla luce degli ulteriori e rilevanti nuovi adempimenti previsti dalla legislazione sopravvenuta si sono invero aggravate;

- sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Recepita la relazione illustrativa in premessa si richiama l'articolo 6 del D.Lgs 20 marzo 2001, n. 165 che, per quanto di competenza del nostro comparto, stabilisce quanto segue:

Articolo 6 *Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale*

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. ⁽²³⁾

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ⁽²⁶⁾

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'[articolo 2](#), comma 10-bis, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. ⁽²⁶⁾

6 Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. ⁽²⁸⁾

23) Comma così sostituito dall'articolo 4 comma 1 lett. B) del D.lgs 75/2017;

(26) Comma così sostituito dall'articolo 4 comma 1 lett. B) del D.lgs 75/2017

(28)) Comma così sostituito dall'articolo 4 comma 1 lett. B) del D.lgs 75/2017. Il divieto di cui all'articolo [6, comma 6](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.

L'obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale consiste nell'attuazione di una politica di gestione del personale funzionale alla salvaguardia del corretto svolgimento delle funzioni istituzionali e dei correlati livelli di prestazioni dei servizi alla cittadinanza e sulla base della rilevazione dei fabbisogni nei margini concessi dai vincoli assunzionali e di spesa, di rafforzare la struttura comunale con il reclutamento di personale in possesso di specifiche competenze tecnico/operative e amministrative. Ciò, sia per compensare il fatto che l'ente ha in dotazione un unico personale in servizio a tempo indeterminato, sia per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere il processo di innovazione, semplificazione delle regole e delle procedure attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione, nonché per implementare il settore tecnico e adottare misure urgenti ed eccezionali atte quantomeno a tamponare la situazione di carenza organica dei servizi tecnici/manutentivi, che verrà a determinarsi alla fine del 2018, con il collocamento a riposo dell'operatore specializzato, cat. Giuridica b3, addetto allo sgombero neve e alla manutenzione del servizio idrico integrato gestito direttamente dal Comune in forza della vigente normativa.

PREMESSO QUANTO ESPOSTO, dato atto che l'Ente:

- rispetta i limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1, c. 562 della Legge 296/2006 ed il principio di cui al comma 557 quater dell'art. 1 della Legge 296/2006, assicurando nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento all'anno 2008;

- ha osservato gli obiettivi finanziari posti dalla normativa vigente;

- opera nel rispetto dell'articolo 6 comma 3 del D.Lgs 165/2001 come sostituito dal D.Lgs 75/2017;

Si dà atto che sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs.vo n. 165/2001, l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

- non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Il piano triennale del fabbisogno del Personale – Triennio 2019/2021 inserito nello schema del Dup 2019/2021 da presentare al Consiglio, con il parere del Revisore dei Conti, a seguito delle considerazioni meglio esplicitate in premessa e in applicazione delle nuove disposizioni in materia di personale, viene di seguito riportato:

Il personale in servizio, alla data attuale è costituito da un istruttore direttivo amministrativo/finanziario a tempo pieno, categoria giuridica D1, da un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, incaricato ai sensi dell'articolo 110 Tuel 267/2000 con posizione organizzativa e da un operatore tecnico specializzato categoria giuridica B3, che verrà collocato a riposo dal 31 dicembre 2018.

Essendo prevista la cessazione del suddetto personale tecnico/manutentivo, l'amministrazione intende procedere nel 2019 a dar corso alla mobilità volontaria di medesimo profilo professionale e in caso di esito negativo della suddetta procedura, si farà ricorso al concorso pubblico per personale a tempo parziale e indeterminato. Nelle more del perfezionamento delle procedure di sostituzione del personale, l'Amministrazione ritiene necessario, per garantire gli indispensabili servizi nel settore idrico e viario, ricorrere a personale flessibile, anche par/time verticale, secondo le esigenze e le priorità emergenti, nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista, del citato della Corte dei Conti, nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio. I relativi oneri trovano già copertura nello stanziamento di bilancio degli oneri diretti e riflessi dell'operatore attualmente in servizio.

L'effettiva realizzazione del programma triennale rimane condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti e alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

La presente programmazione ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001 è trasmessa alle Organizzazioni sindacali di categoria alle RSU e sarà presentata al Consiglio Comunale con l'unito parere del revisore dei conti.

La pianificazione della dotazione organica per il triennio 2019-2021, attuata secondo gli indirizzi della Funzione Pubblica, sarà aggiornata e definitivamente approvata con la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 coerentemente con le definitive previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al turn over del personale e particolare attenzione sarà riservata al recepimento di nuove interpretazioni, pareri e chiarimenti in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni e dalle linee guida della Funzione Pubblica.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D1	1	1	1 (art.110) .
Cat.C			
Cat.B3	1	1	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE	2	2	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2017	3	87.961,00	37
2016	3	85.066,00	36
2015	3	86.607,00	37
2014	3	83.777,00	35
2013	3	84.577,00	35

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria; - il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il

decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato dm 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Tuttavia, ad oggi il Ministero delle infrastrutture non ha ancora aggiornato, nell'applicativo web, le schede tipo per la pubblicazione sul proprio sito informatico. I Comuni, quindi, si trovano nella situazione di dover adottare gli schemi tipo vecchi, al fine di potere adempiere all'obbligo di pubblicazione, oppure adottare quelli nuovi senza poter procedere alla pubblicazione sul sito del Mit. Il mancato aggiornamento degli schemi-

tipo, peraltro, obbliga gli enti a formulare gli schemi stessi ricavandoli da fogli elettronici, con un maggior rischio di errori materiali ed omissioni.

Va detto che se invece la Giunta si limita a presentare il DUP 2019-2021 al Consiglio, ad esempio, il 31 luglio 2018, come da art. 170 Tuel e da principio contabile 4/1 vigente (allegato al D.lgs n. 118 del 2011 e smi), la necessaria deliberazione consiliare del DUP dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto 2018, ma non oltre il 30 settembre, stante il tenore della disposizione ministeriale.

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

Una ulteriore soluzione è inserire nel DUP l'elenco annuale e il programma triennale delle opere pubbliche senza doverlo obbligatoriamente pubblicare (indicando in delibera di Giunta che approva il DUP che la pubblicazione di tale strumento di programmazione avverrà dopo l'adozione della nota di aggiornamento del DUP così da tenere conto delle osservazioni del Consiglio Comunale e delle eventuali modifiche successive). L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, comprensivo dell'elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi può avvenire in sede di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre. In tal modo si garantisce l'adozione della programmazione triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal più volte citato DM.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2020-2021 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di Referente responsabile del programma opere pubbliche e che si allegano.

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta le regole di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel triennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

g) Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2019-2021" è negativo

h) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

L'art. 2 commi da 594 a 599 della Legge 24.12.2007, n.244 introduce alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni fissando l'obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali. L'art. 2 commi da 594 a 595 individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione e precisamente:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
- apparecchiature di telefonia mobile.

I successivi commi 596 e 597 stabiliscono rispettivamente: che a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi del controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti e che i predetti piani siano resi pubblici sul sito internet degli enti.

Infine il comma 599 stabilisce che le amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze i dati relativi a:

- a. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi.
- b. I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

A tal fine è stato elaborato il seguente piano triennale.

DOTAZIONI STRUMENTALI – INFORMATICHE

L'attuale dotazione prevede:

N.3 personal computer completi di video e tastiera, collegati in rete e ad internet;

N.4 stampanti;

N.1 gruppi di continuità

N.12 software operativi con antivirus;

N.1 cassaforte a muro.

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Mantenere la dotazione numerica attuale degli hardware provvedendo alla manutenzione di eventuali guasti ai sistemi o alla loro sostituzione se danneggiati irreparabilmente.

Aggiornamento dei sistemi di sicurezza e dei software in uso, in base alle nuove disposizioni di legge ed in base ai miglioramenti innovativi delle procedure gestionali.

Sostituzione del materiale di consumo.

Eguali e contingenti sostituzioni delle attrezzature in caso di guasti irreparabili.

AUTOVEICOLI DI SERVIZIO

AUTOVETTURE

Dotazione attuale:

N.1 autovettura Fiat Panda 4x4 in uso alla protezione civile;

OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021

Limitare allo strettissimo necessario le spese di manutenzione ed esercizio relativamente alle autovetture; normali manutenzioni, revisioni e riparazioni, oltre al consumo necessario per carburante e lubrificanti.

Eventuali sostituzioni dei mezzi che risultassero non conformi in sede di revisione di legge.

<h2 style="text-align: center;">Considerazioni finali</h2>

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n.205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.